SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 275)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1958
(V. Stampato n. 375)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 1958

Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1º maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.

Nulla è innovato alla norma di cui all'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

A decorrere dal 1º maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella C annessa alla presente legge.

Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo è stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.

A decorrere dal 1º giugno 1958 il contributo medesimo è determinato nella misura prevista dalla predetta tabella C.

Art. 3.

A decorrere dal 1º maggio 1958 il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è ridotto allo 0,65 per cento sulla retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e succesive modifiche e proroghe, a favore dei lavoratori dell'alta Italia è addebitato alla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.

Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'INDUSTRIA

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1:2, di 1:4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	1.068	762	330

B) Contributo.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 33 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo: L. 500 giornaliere.

Limite massimo:

per gli uomini L. 1.000 giornaliere.

per le donne L. 800 giornaliere.

TABELLA C.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL COMMERCIO E LE PROFESSIONI ED ARTI

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) Assegni mensili.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	4.628	3.302	1.430

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) Contributo.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 25,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo.

Limite minimo: L. 500 giornaliere.

Limite massimo:

per le	e retribuzioni	riferite a	a	mese									•				L.	22.500
per le	e retribuzioni	riferite a	a	quindicina	C) 8	a	qu	at	toı	di	ciı	ıa				*	11.250
per le	e retribuzioni	riferite a	a	settimana		•										ı	*	5.625
per le	e retribuzioni	riferite a	a	giornata													»	900

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER I GIORNALISTI PROFES-SIONISTI AVENTI RAPPORTO D'IMPIEGO CON AZIENDE EDITORIALI

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente					
4.628	3.302	1.430					

B) Contributo.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo.

Limite minimo: L. 500 giornaliere. Limite massimo: L. 26,000 mensili,